

IL NUOVO DANNO AMBIENTALE

PARTE VI D. Lgs. 152/2006
Avv. Luca Prati

www.greenlex.it
luca.prati@cgplegal.com
prati@greenlex.it



LA DUPLICITA' DI DEFINIZIONI DI DANNO AMBIENTALE

- ◆ All'interno della normativa vi sono due definizioni di danno all'ambiente:
- ◆ Il danno ai sensi della direttiva 2004/35/CE
- ◆ Il danno "tradizionale" all'ambiente

LA DEFINIZIONE DI DANNO EX ART. 300

- ◆ E' danno ambientale qualsiasi deterioramento **significativo e misurabile**, diretto o indiretto, di una **risorsa naturale** o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
- ◆ Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
 - ◆ a) alle **specie e agli habitat naturali** protetti dalla normativa nazionale e comunitaria

LA DEFINIZIONE DI DANNO EX ART. 300

- ◆ b) alle **acque interne**, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE,
- ◆ c) alle **acque costiere** ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
- ◆ d) al **terreno**, mediante qualsiasi **contaminazione** che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

LA DEFINIZIONE DI DANNO EX ART. 311

- ◆ Chiunque **realizzando un fatto illecito**, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, **deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte**, e' obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

II PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – ART. 301

- ◆ In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, **anche solo potenziali**, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
- ◆ L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
- ◆ L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

II PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – ART. 301

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:

- a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
- b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
- c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
- d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

LE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 303

1. La parte sesta del presente decreto:
 - a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
 - 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
 - 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;

LE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 303

b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un **incidente** per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;

c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988;

LE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 303

d) non si applica ai **rischi nucleari** relativi all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali

e) non si applica alle attività svolte **in condizioni di necessità** ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali;

f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi **prima della data di entrata in vigore** della parte sesta del presente decreto;

LE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 303

g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di **30 anni** dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;

h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno **causati da inquinamento di carattere diffuso**, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori;

LE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 303

la normativa sul danno ambientale non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le **procedure relative alla bonifica**, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, **salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.**

LE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 308

Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto **se egli può provare** che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

- ◆ e' stato **causato da un terzo** e si e' verificato nonostante l'esistenza di **misure di sicurezza astrattamente idonee**;
- ◆ e' conseguenza dell'osservanza di un **ordine o istruzione obbligatori** impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti.

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

ART. 304 (azione di prevenzione)

- ◆ Quando un **danno ambientale non si e' ancora verificato**, ma esiste una **minaccia imminente** che si verifichi, **l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore** e a proprie spese, **le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza**.
- ◆ L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita **comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo**, nonché al **Prefetto** della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

ART. 304 (azione di prevenzione)

- ◆ La comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare
- ◆ le **generalità dell'operatore**,
- ◆ le **caratteristiche del sito interessato**,
- ◆ le **matrici ambientali** presumibilmente coinvolte
- ◆ la descrizione degli **interventi** da eseguire.
- ◆ La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

ART. 304 (azione di prevenzione)

Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una **sanzione amministrativa** non inferiore a **mille euro** ne' **superiore a tremila euro** per ogni giorno di ritardo.

RIPRISTINO AMBIENTALE – art- 305

Quando si e' verificato un **danno ambientale**, l'operatore deve

- ◆ comunicare **senza indugio** tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate.
- ◆ **adottare immediatamente** tutte le iniziative praticabili per **controllare, circoscrivere, eliminare o gestire** in altro modo, con **effetto immediato**, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di **prevenire o limitare** ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da **adottare;**

RIPRISTINO AMBIENTALE – art. 305

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente;
- b) **adottare**, o **ordinare all'operatore** di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di **prevenire** o **limitare** ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
- c) **ordinare all'operatore** di prendere le misure di **ripristino** necessarie;
- d) **adottare** egli stesso le suddette misure.

Se l'operatore non adempie o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con **diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse**, se venga individuato entro il termine di **cinque anni** dall'effettuato pagamento.

Determinazione delle misure di ripristino

- ◆ Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre **trenta giorni** dall'evento dannoso
- ◆ Il **Ministro** dell'ambiente **decide quali misure di ripristino attuare**, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunità di addivenire ad un **accordo** con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Determinazione delle misure di ripristino

- ◆ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio invita i soggetti interessati, nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro **osservazioni** nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza.
- ◆ Le decisioni che impongono le misure sono **adeguatamente motivate** e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi

costi dell'attività di prevenzione e di ripristino

ART 308

- ◆ **L'operatore sostiene i costi** delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale.
- ◆ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recupera, anche attraverso garanzie reali o fidejussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino

Determinazione delle misure di ripristino

- ◆ Per i danni alle acque e alle specie e gli habitat protetti vengono distinte diverse tipologie di misure:
- ◆ riparazione primaria
- ◆ riparazione complementare
- ◆ riparazione compensativa
- ◆ Riguardo ai terreni non viene operata questa distinzione disponendo espressamente come obiettivo di riparazione solo quello della cessazione del rischio sanitario.

riparazione primaria

- ◆ Si intende per riparazione primaria qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie.
- ◆ Deve essere preferita a tutte le altre possibili soluzioni.
- ◆ tra le diverse opzioni debbono essere preferite quelle che raggiungano in tempi più brevi gli obiettivi del ripristino.

riparazione complementare

- ◆ Si intende per riparazione complementare qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.
- ◆ La scelta avviene secondo il metodo di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati.
- ◆ In caso di impossibilità di raggiungimento qualitativo si può procedere con misure quantitative, o altrimenti per equivalenza economica.

riparazione compensativa

- ◆ Si intende per riparazione compensativa qualsiasi azione intrapresa per compensare la **perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo.**
- ◆ In questo tipo di riparazione si deve tener conto esclusivamente del fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico.



Determinazione delle misure di ripristino

Ai fini della scelta delle diverse opzioni si dovrà tener conto delle migliori tecnologie disponibili, nonché dei seguenti criteri:

- ◆ l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica;
- ◆ il costo di attuazione dell'opzione;
- ◆ la probabilità di successo di ciascuna opzione;
- ◆ la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa;
- ◆ la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio;
- ◆ la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della località;
- ◆ il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale;
- ◆ la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale;

il collegamento geografico al sito danneggiato.

Determinazione delle misure di ripristino

- ◆ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio determina di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.
- ◆ Le misure adottate dal Ministro dell'ambiente e lasciano impregiudicata la responsabilità e l'obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.

richiesta di intervento statale

ART. 309

- ◆ **Le regioni, le province autonome** e gli **enti locali**, anche associati, nonché le **persone fisiche o giuridiche** che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino possono presentare al Ministro dell'ambiente, depositandole presso le Prefetture, **denunce e osservazioni**, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente
- ◆ Le **organizzazioni non governative** che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.
- ◆ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegare afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.

richiesta di intervento statale

ART. 310 - (ricorsi)

I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono **legittimati ad agire**, secondo i principi generali, per l'**annullamento** degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso **il silenzio inadempiamento** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e per il **risarcimento del danno subito** a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

richiesta di intervento statale

- ◆ Il ricorso al giudice amministrativo, **in sede di giurisdizione esclusiva**, può essere preceduto da una **opposizione** depositata presso il Ministero dell'ambiente o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.
- ◆ In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

richiesta di intervento statale

- ◆ Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
- ◆ Resta ferma la facoltà dell'interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

ART. 311 - azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale

- ◆ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, **anche esercitando l'azione civile in sede penale**, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, **oppure** procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
- ◆ Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4.
- ◆ All'accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta.

Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria

L'azione amministrativa e quella giudiziaria sono **alternative**:

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale

- ◆ ART. 312
- ◆ L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- ◆ Il Ministro dell'ambiente per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, **può delegare il Prefetto competente** per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.

Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale

- ◆ ART. 312
- ◆ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento delle **cause del danno e per la sua quantificazione**, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita **consulenza tecnica** svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, da liberi professionisti.

istruttoria e poteri di polizia

- ◆ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di procedere ad **ispezioni documentali, verificazioni e ricerche** anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso.
- ◆ Gli incaricati che **eseguono l'accesso** devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

istruttoria e poteri di polizia

- ◆ Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali e' necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione **dell'autorità giudiziaria competente**. In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell'attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.

istruttoria e poteri di polizia

- ◆ In caso di **gravi indizi** che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in altri locali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può chiedere l'autorizzazione per la **perquisizione** di tali locali all'autorità giudiziaria competente.
- ◆ E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a **perquisizioni personali** e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale.

Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale

- ◆ Di ogni accesso deve essere redatto **processo verbale** da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia.
- ◆ I documenti e le scritture possono essere **sequestrati** soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

Ordinanza per il risarcimento del danno

- ◆ ART. 313 - (ordinanza)
- ◆ Qualora all'esito dell'istruttoria sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del **titolo V della parte quarta** del presente decreto oppure ai sensi **degli articoli 304 e seguenti**, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati **responsabili del fatto** il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

Ordinanza per il risarcimento del danno

- ◆ ART. 313 - (ordinanza)
- ◆ Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure, **eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile** e della tutela del territorio, il ministro con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma **pari al valore economico del danno accertato o residuo**, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.

Ordinanza per il risarcimento del danno

ART. 313 - (ordinanza)

- ◆ Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza e' emessa nei confronti:
- ◆ del **responsabile** del fatto dannoso
- ◆ **in solido**, del soggetto nel cui **effettivo interesse il comportamento fonte del danno** e' stato tenuto o che ne abbia **obiettivamente tratto vantaggio** sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.

Ordinanza per il risarcimento del danno

ART. 313 (ordinanza)

- ◆ L'ordinanza e' adottata nel **termine perentorio di centottanta giorni** decorrenti dalla comunicazione ai dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro **il termine di decadenza di due anni** dalla notizia del fatto, **salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore.**
- ◆ In tal caso i medesimi termini decorrono dalla **sospensione ingiustificata** dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno.

Ordinanza per il risarcimento del danno

ART. 313 (ordinanza)

- ◆ Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito atto di accertamento.
- ◆ Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo **2947 del codice civile** (5 anni, o prescrizione dell'eventuale reato), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare **ulteriori provvedimenti** nei confronti di trasgressori **successivamente individuati**.

Ordinanza per il risarcimento del danno

- ◆ ART. 313 (ordinanza)
- ◆ Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della **Corte dei conti**, il Ministro invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.
- ◆ Nel caso di **intervenuto risarcimento del danno**, sono **esclusi**, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela territorio, **nuovi interventi comportanti aggravio di costi** per l'operatore interessato.
- ◆ Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di **agire in giudizio nei confronti del responsabile** a tutela dei diritti e degli interessi lesi

Contenuto dell'ordinanza

ART. 314 (contenuto ordinanza)

L'ordinanza contiene l'indicazione specifica:

- ◆ del **fatto**, commissivo o omissivo, contestato;
- ◆ degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'**individuazione e la quantificazione del danno** e delle **fonti di prova** per l'identificazione dei trasgressori.
- ◆ L'ordinanza fissa un **termine**, anche concordato con il trasgressore ex art. 11 della legge n. 241/90, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entità dei lavori necessari.

Contenuto dell'ordinanza

ART. 314 (ordinanza)

- ◆ La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al **costo necessario per il suo ripristino**.
- ◆ Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, **il danno per equivalente patrimoniale si presume**, fino a prova contraria, di ammontare **non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale**, in concreto applicata.
- ◆ Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno il ragguglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva.

Contenuto dell'ordinanza

ART. 314 (ordinanza)

- ◆ In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del cpp, la cancelleria del giudice trasmette copia del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
- ◆ Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.
- ◆ Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini. .

ricorso avverso l'ordinanza

ART. 316

- ◆ **Il trasgressore**, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, in sede di **giurisdizione esclusiva**, competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale.
- ◆ Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione
- ◆ Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.

riscossione dei crediti e fondo di rotazione

- ◆ Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
- ◆ Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in **condizioni economiche disagiate**, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.
- ◆ In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
- ◆ Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.

riscossione dei crediti e fondo di rotazione

- ◆ Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un **fondo di rotazione** istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

riscossione dei crediti e fondo di rotazione

- ◆ il Il fondo di rotazione è diretto a finanziare, anche in via di anticipazione e, in quest'ultimo caso, nella misura massima del dieci per cento della spesa:
- ◆ a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
- ◆ b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
- ◆ c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- ◆ d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.

norme transitorie e finali

- ◆ Sono abrogati:
 - ◆ a) **l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;**
 - ◆ b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - ◆ c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

- ◆ In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale.

norme transitorie e finali

- ◆ quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti.
- ◆ Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui **causa si e' invece verificata al di fuori di tali confini**, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato;
- ◆ il Ministro può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e **può cercare**, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.